

STATUTO

ADICONSUM REGIONALE LOMBARDIA APS

Art. 1

Costituzione, Denominazione e Durata

- 1.1 ADICONSUM REGIONALE LOMBARDIA APS, con sede in Milano, via Gerolamo Vida 10, è una Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile, è un Ente di Terzo Settore, identificata come Associazione di Promozione Sociale per gli effetti della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore (di seguito CTS) e s.m.i., regolamentata altresì dal Codice del Consumo e successive modifiche di legge, di seguito denominata "Associazione".
- 1.2 L'Associazione, opera in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale ed è socia aderente dell'ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale e condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto ed il Regolamento attuativo dello Statuto. L'Associazione, pertanto, nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari di ADICONSUM - è riconosciuta quale livello di articolazione per la Regione Lombardia della medesima APS Nazionale.
- 1.3 In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi di ADICONSUM, l'Associazione accetta le norme emanate dai competenti Organi dell'Associazione Nazionale e contenute in apposita sezione del regolamento.
- 1.4 L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito della Regione Lombardia non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Regionale. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.2

Finalità Sociali

- 2.1 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha scopo di lucro ed ha come oggetto la promozione e la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, anche come risparmiatori e fruitori di servizi somministrati, nell'ambito della

Regione Lombardia. E' posta particolare attenzione alle persone in situazione di difficoltà economico-finanziaria, in situazione di sovraindebitamento, nonché di disagio sociale.

2.2 L'Associazione si ispira ai principi della sussidiarietà, della partecipazione democratica, della solidarietà e promozione sociale, dell'autonomia e responsabilità e opera in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi dell'Unione Europea, nel trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e nella normativa comunitaria derivata.

2.3 L'Associazione si propone di implementare ogni possibile difesa e la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori-utenti quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo:

il diritto alla salute pubblica e privata, il diritto alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi, il diritto ad un'informazione adeguata e ad una pubblicità corretta, il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi anche finanziari, assicurativi e bancari, il diritto all'erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, il diritto all'informazione ed alla formazione, all'educazione al consumo responsabile, critico e solidale, eco-compatibile e per un uso razionale dell'energia, il diritto alla tutela del risparmio, il diritto all'educazione all'uso del denaro per prevenire il fenomeno del sovra-indebitamento e dell'usura.

2.4 L'Associazione si propone inoltre i seguenti obiettivi:

- a) promuovere una cultura associativa fra consumatori e utenti, col fine di aggregarli come interlocutori organizzati delle istituzioni, delle altre forze sociali, dei produttori ed erogatori di beni e servizi;
- b) promuovere una cultura conciliativa per la risoluzione delle controversie;
- c) promuovere la bilateralità e la pariteticità con soggetti pubblici e privati, in una logica di tutela del consumatore attraverso la sussidiarietà, la concertazione, la solidarietà e la mutualità;
- d) promuovere il valore sociale dei servizi pubblici e privati, stimolarne un'equilibrata diffusione, verificarne il livello qualitativo.



Art. 3

Attività Sociali

3.1 Nel perseguire i propri scopi associativi, l'Associazione esercita, in via esclusiva e/o principale, nell'ambito del proprio territorio regionale, l'attività di interesse generale di cui

all'art.5, comma 1, lettera w) del Codice del Terzo Settore, vale a dire: "promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", in favore dei propri soci o di terzi, avvalendosi in modo prevalente, anche indirettamente, dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può anche svolgere attività di:

- a) sviluppo della partecipazione democratica degli associati, attraverso momenti di studio, informazione, confronto, dibattito, sia all'interno sia all'esterno dell'associazione; individuazione di forme di coinvolgimento degli associati nell'elaborazione e nell'attuazione dei progetti e delle iniziative volte alla tutela collettiva dei consumatori e utenti;
- b) promozione dell'informazione, della formazione e dell'educazione al consumo dei beni e dei servizi anche attraverso la pubblicazione di riviste, per tramite di siti internet o utilizzo dei social, agenzie d'informazione, guide informative e altresì attraverso ricerche, studi, test, sondaggi, osservatori, manifestazioni, convegni e corsi di formazione, in proprio o per conto o in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
- c) tutela degli interessi economici e giuridici individuali, diffusi e collettivi dei consumatori e utenti ricorrendo agli strumenti dell'azione collettiva, della costituzione di parte civile nel processo penale e della costituzione nel processo civile e amministrativo, della trattativa, nonché alle azioni e ai ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale, al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo e la tutela della salute e dell'ambiente, di evitare l'inserimento e di accertare l'inefficacia delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, di eliminare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva, di far cessare gli abusi, le speculazioni e le frodi, di ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;



- d) rappresentanza degli interessi dei consumatori-utenti nei rispettivi organismi ai livelli territoriali e regionali;
- e) rivendicazione di una politica del consumo che divenga parte integrante della politica economica regionale, nazionale ed europea; un'adeguata legislazione in materia di assistenza e tutela dei consumatori che preveda anche la presenza di strutture consultive e decisionali legittimate ad esprimere gli interessi nei confronti delle istituzioni;
- f) definizione di rapporti di collaborazione con altre associazioni, organizzazioni e comitati di consumatori operanti sul territorio regionale ed eventualmente con altre organizzazioni di consumatori nazionali, europee e internazionali per sviluppare un adeguato movimento dei consumatori;
- g) contrattazione con enti, associazioni, imprese, istituzioni pubbliche e private, norme e principi che assicurino adeguate informazioni, trasparenza e controllo ai consumatori-utenti e/o miglioramento della qualità del prodotto e dei servizi;
- h) promozione di azioni contro ogni forma di inquinamento e per il controllo della qualità dei prodotti e dei beni di consumo, a tutela della salute e della sicurezza;
- i) promozione di iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo delle energie alternative, nella salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema;
- l) promozione di osservatori per rilevare la qualità, i prezzi e le tariffe dei beni di consumo e dei servizi; promozione di gruppi d'acquisto collettivi; stipula di accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi o altre convenienze per gli associati; promozione di azioni giudiziarie per reati che ledono gli interessi dei risparmiatori e dei consumatori, il buon andamento del mercato mobiliare e finanziario; vigilanza sulla corretta gestione del mercato mobiliare per contrastare l'alterazione e la manipolazione da parte di soggetti privilegiati; promozione di iniziative d'informazione per la tutela degli utenti dei servizi finanziari, bancari o assicurativi; promozione di azioni a tutela dei cittadini in ipotesi di reati commessi in ambiente informatico e telematico ed in ipotesi di cyberbullismo; promozione della mobilitazione dei consumatori-utenti e ogni altra azione utile ad affermare i loro interessi;
- m) prevenzione, con ogni mezzo consentito dalla legge, del fenomeno dell'usura e del sovra-inddebitamento ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti, anche attraverso forme di

tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, attivando o partecipando ad iniziative di solidarietà in favore degli usurati e dei sovra-indebitati;

n) formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, della Regione Lombardia, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati operanti a livello regionale, italiano, comunitario ed estero;

o) stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;

p) servizi strumentali alle associate, inclusi il sostegno, la promozione e il coordinamento di attività di interesse generale da queste ultime svolte.

3.2 L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.

3.3 L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo.

3.4 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti fissati dal comma 4 art.17 CTS e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Regionale: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

3.5 L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente od autonomo, ricorrendo anche a propri associati, nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore.

3.6 L'Associazione può promuovere la costituzione di specifiche organizzazioni, quali enti non commerciali, fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche e quant'altro risulti funzionale alla realizzazione più efficace e più capillare della tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori, risparmiatori ed utenti.

Art. 4

Patti associativi e partnership

4.1 Conformemente agli indirizzi e alle direttive emanate dagli Organi Nazionali dell'ADICONSUM, nell'ambito del proprio territorio di competenza, l'Associazione può sottoscrivere accordi, convenzioni, protocolli d'intesa, avvisi comuni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali e stipulare patti associativi, alleanze funzionali e partnership con altri enti, organismi, associazioni, soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti, attività ed iniziative comuni, con esclusione di soggetti che esercitano attività in contrasto con gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Art. 5

Rapporti con ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS

5.1 Richiamando quanto già previsto al precedente Articolo 1.2, l'Associazione, opera in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale ed è riconosciuta quale livello di articolazione per la Regione Lombardia dell'ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS, di cui è socia aderente.

5.2 L'Associazione si impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento attuativo dello Statuto di ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS, nonché ad adeguarsi, nelle linee gestorie ed amministrative, alle deliberazioni dei suoi Organi Sociali.

5.3 Il Presidente Regionale ha la rappresentanza generale della associazione di fronte ai terzi e in giudizio, per ogni controversia avente per oggetto problematiche o fattispecie riguardanti i propri ambiti di competenza politico-amministrativa.

5.4 L'Associazione, per il proprio territorio di competenza, è titolare delle decisioni di politica consumerista nell'ambito degli indirizzi fissati dall'ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS.

5.5 L'associazione Regionale può essere commissariata per le ragioni e con le modalità previste dall'art. 5.8 dello Statuto di Adiconsum Nazionale

Art. 6

Associati

6.1 La qualità di Socio Ordinario è attribuita a tutti coloro che - senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali - ne facciano richiesta alle Associazioni Adiconsum territoriali.

I Soci devono condividere i principi e le finalità di Adiconsum, si impegnano a versare la quota associativa, accettano le finalità e gli scopi dell'ente, si impegnano a partecipare alle attività sociali e ad osservare gli Statuti dei vari livelli associativi e le delibere assunte dagli Organi Sociali.

6.2 L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo territoriale cui perviene la richiesta, è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio territoriale deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, proporre istanza motivata al Consiglio Nazionale, affinché si esprima ratificando la non ammissione o rinviando all'Organo territoriale la domanda, al fine dell'Ammissione.

6.3 L'Associazione, in quanto articolazione regionale dell'ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI APS, riconosce come propri Soci aderenti le Associazioni ADICONSUM territoriali, aventi sede legale nella Regione Lombardia, che hanno richiesto l'adesione ad ADICONSUM sulla base delle apposite disposizioni statutarie e regolamentari che disciplinano altresì diritti e doveri dei soci.

6.4 L'ammissione dei Soci Aderenti, disciplinata dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale, è deliberata dal Consiglio Regionale, su proposta del Presidente Regionale, e decorre dalla data di delibera. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta



giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio Nazionale con le modalità sovraesposte.

6.5 I Soci Aderenti si impegnano al rispetto dello Statuto Nazionale e Regionale, del Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale, di eventuali regolamenti regionali e dei provvedimenti adottati dagli Organi Nazionali e Regionali.

6.6 L'adesione all'Associazione si realizza tramite il versamento della quota associativa, da corrispondere secondo le modalità definite dai competenti organi associativi: nel corso dell'Assemblea Annuale che approva il Bilancio viene stabilito l'ammontare della quota stessa.

6.7 I legali rappresentanti dei Soci aderenti, costituiti da ETS territoriali, partecipano alle attività dell'Associazione. I Soci che non hanno regolarmente versato la quota associativa annuale non possono partecipare alle riunioni degli Organi dell'Associazione, né prendere parte all'attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

6.8 Gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e fruire dei servizi da essa erogati;
- b) all'elettorato attivo e passivo; il diritto di voto si esercita presso la struttura dell'Associazione di livello territoriale a cui si risulta regolarmente iscritti;
- c) a prendere visione, al proprio livello associativo, di tutti gli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con facoltà di ottenerne copia.

6.9 I soci sono obbligati a:

- a) osservare le norme degli Statuti, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi ai vari livelli associativi;
- b) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- c) versare la quota associativa annuale;
- d) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi associativi.

6.10 La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;

- b) per recesso;
- c) per decadenza a causa del mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi oppure trascorsi 90 giorni dal sollecito di pagamento;
- d) per esclusione, con la procedura prevista dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale:
 - _ per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - _ per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La procedura di esclusione del socio aderente, di competenza del Collegio Nazionale dei Probiviri, può essere attivata anche dal Consiglio Regionale.

L'associato non ha diritto alla restituzione della quota sociale versata.

6.11 L'Associazione consegnerà ai soci ordinari la tessera - emessa dalla Presidenza Nazionale dell'ADICONSUM - che è obbligatoria per tutti i soci dell'ADICONSUM. La tessera costituisce l'unico documento che attesta l'adesione del consumatore a tutti i livelli dell'ADICONSUM.

Art. 7

Organi Statutari

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) il Congresso Regionale;
- b) l'Assemblea degli Associati;
- c) il Consiglio Regionale;
- d) il Presidente Regionale;
- e) l'Ufficio di Presidenza Regionale;
- f) l'Organo di Controllo;

7.2 Non può essere nominato componente degli Organi e, nel caso, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

7.3 Al fine di favorire il principio di democraticità elettiva nelle cariche amministrative, è possibile ricoprire il ruolo di Presidente Regionale o di componente la Presidenza Regionale per un massimo di tre mandati, corrispondenti ad anni 12.

Art. 8

Libri sociali obbligatori

8.1. Oltre alle scritture contabili e di bilancio, prescritte negli articoli 13, 14 del D. Lgs. 117/2017, al registro dei volontari prescritto nell'art 17 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve aggiornare e conservare:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Congresso, dell'Assemblea e del Consiglio Regionale, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza Regionale, dell'organo di controllo, e di tutti gli altri organi sociali.

8.2 I libri di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono tenuti a cura della Presidenza Regionale. I libri di cui alla lettera c) del superiore comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 9

Congresso Regionale

9.1 Il Congresso Regionale è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

9.2 Esso si riunisce in sessione ordinaria ogni quattro anni, salvo convocazione straordinaria che può essere richiesta:

- dalla Presidenza Regionale;
- dal Consiglio Regionale a maggioranza dei due terzi dei propri componenti;
- da almeno un terzo degli associati.

9.3 Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate per iscritto.

9.4 Il Congresso Regionale è costituito da tutti i Soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso. All'uopo vi partecipano i legali rappresentanti o loro delegati dei Soci Aderenti con diritti di voto proporzionali al numero

dei propri associati, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale.

9.5 Il Consiglio Regionale può prevedere che le riunioni del Congresso Regionale possano svolgersi, in un arco di tempo determinato, anche tramite assemblee separate, per ciascuna provincia e/o ambito territoriale.

A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto analogicamente compatibili ed applicabili.

9.6 Le riunioni sono convocate dal Presidente Regionale, previa delibera del Consiglio Regionale, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec, ecc.).

9.7 L'avviso di convocazione può prevedere l'intervento al Congresso mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità personale dell'associato che partecipa e vota, ovvero del delegato.

9.8 Il Congresso Regionale, in sessione ordinaria, e straordinaria, salvo quanto previsto dai successivi articoli 17 e 18, è regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti presenti: gli aventi diritto possono partecipare in proprio o conferire delega scritta ad altro componente.

Il quorum richiesto in seconda convocazione è quello della maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti in proprio o che abbiano conferito delega con le suddette modalità.

9.9 Ciascun componente il Congresso Regionale può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe qualora il numero totale dei Soci dell'ETS territoriale rappresentato sia inferiore a cinquecento e di cinque deleghe qualora il numero totale dei Soci sia superiore a cinquecento.

9.10 Attribuzioni del Congresso Regionale.

- Fissa e verifica le direttive e le linee programmatiche per l'attività istituzionale e sussidiaria dell'Associazione, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai competenti Organi nazionali dell'ADICONSUM;



- elegge a scrutinio segreto: i componenti del Consiglio Regionale, dopo averne determinato il numero e i componenti dell'Organo di Controllo;
- elegge, ogni quattro anni, i delegati per la composizione del Congresso Nazionale dell'ADICONSUM secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale e dal regolamento di attuazione dello Statuto ADICONSUM;
- ratifica le delibere di azioni di responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le modificazioni dello statuto, come previsto dal successivo art. 18;
- ratifica lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, ex art. 17;
- delibera e ratifica su tutto quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Regionale.

9.11 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 17 e 18.

9.12 Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.

9.13 Il Congresso Regionale è presieduto dal Presidente Regionale.

9.14 In caso di mancata ratifica da parte del Congresso delle delibere assunte, le stesse devono ritenersi nulle.

Art.10

L'assemblea degli associati

10.1 I soci aderenti hanno tutti pari diritti e doveri, nonché titolarità di voto per le delibere di approvazione o di modifica dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi.

10.2 L'assemblea è convocata dal Consiglio Regionale

10.3 L'assemblea degli associati determina lo scopo dell'ente e le regole che lo organizzano in base alle indicazioni tassative e le direttive ricevute dal Congresso.

10.4 L'assemblea approva il bilancio o il rendiconto e a tal fine verrà convocata, per legge, una volta l'anno.

10.5 Gli associati possono essere convocati per un'assemblea ordinaria o straordinaria quando:

- se ne ravvisa la necessità;
- ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati.

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera l'approvazione del programma e del bilancio o rendiconto contabile e delle rendicontazioni necessarie.

Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria viene proposta ogni volta che sia necessario per le esigenze dell'Ente. Delibera sulle richieste di modifica dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sulla nomina del liquidatore.

Quorum

Le delibere dell'assemblea sono valide, in prima convocazione con la presenza di almeno 1/2 dei soci e se la votazione conta la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione sono valide le deliberazioni qualunque sia il numero degli intervenuti e se la votazione conta la maggioranza dei voti dei presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole di 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Qualunque associato e gli organi dell'ente possono chiedere l'annullamento delle deliberazioni dell'assemblea contrarie a legge, all'atto costitutivo o allo statuto. Il Congresso ha diritto di ratifica delle delibere.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.



Ciascun socio aderente può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega o procura scritta.

L'associato può intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione oppure l'espressione del voto per corrispondenza o in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

E' consentito lo svolgimento di assemblee, separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie oppure in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

Sono di competenza dell'assemblea:

1. l'approvazione del bilancio;
2. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
3. la deliberazione sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
4. la deliberazione sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
5. l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
6. La nomina dei sostituti i componenti il Consiglio regionale, venuti a mancare per qualsiasi causa nel corso del mandato, qualora sia esaurita la lista dei non eletti.
7. la deliberazione sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione,
8. la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'elenco delle competenze sopra individuate è derogatorio, in quanto alcune materie, per legge spettanti all'Assemblea vengono, espressamente attribuite al Congresso, sia per delibera che per ratifica: le competenze in deroga, rispettano comunque i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti i soci e di elettività delle cariche sociali.



Art. 11

Consiglio Regionale

11.1 Il Consiglio Regionale è l'organo gerente dell'Associazione; è formato da componenti eletti democraticamente dal Congresso e dura in carica quattro (4) anni.

11.2 Il Consiglio Regionale è presieduto dal Presidente Regionale ed è convocato di norma due volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec, ecc.). La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 40% dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopraindicate modalità.

11.3 Elegge al suo interno e revoca al suo interno il Presidente Regionale e, su proposta di quest'ultimo, un eventuale vice presidente e gli altri componenti della Presidenza, predeterminandone il numero. Su proposta della Presidenza Regionale, e sulla base degli indirizzi formulati dal Congresso Regionale, formula il programma annuale dell'Associazione.

11.4 Il Consiglio Regionale, inoltre, su proposta della Presidenza Regionale:

- 1) coordina i lavori e l'azione dell'Associazione e adotta tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali;
- 2) nell'ambito delle direttive degli Organi Nazionali, monitora il corretto versamento delle quote associative, stabilendo la modalità di esatto adempimento;
- 3) redige, su proposta della Presidenza, i bilanci annuali preventivi e consuntivi e le relative relazioni;
- 4) promuove il Congresso Regionale;
- 5) provvede alla sostituzione dei componenti del Consiglio Regionale, venuti a mancare per qualsiasi causa nel corso del mandato, mediante la cooptazione del primo tra i soci non eletti. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Regionale;
- 6) convoca l'Assemblea;
- 7) delibera, su proposta della Presidenza Regionale, il deferimento dei soci al Collegio Nazionale dei Probiviri;

8) delibera sull'istanza di ammissione all'Associazione del socio aderente, su richiesta dell'interessato;

9) delibera sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari; 10) predispone eventuali modifiche allo Statuto dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e alla ratifica del Congresso Regionale;

10) ratifica, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dalla Presidenza Regionale per motivi di necessità e urgenza.

11) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, o dallo Statuto alla sua competenza o sottoposto al suo esame.

11.5 La seduta del Consiglio Regionale è valida quando si ha la presenza del 50% più uno dei componenti dello stesso.

11.6 Le decisioni del Consiglio Regionale vengono assunte a maggioranza semplice, ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

11.7 L'intero Consiglio Regionale decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti, da qualsiasi motivo derivante.

11.8 I legali rappresentanti delle associazioni territoriali aderenti all'ETS, qualora ricoprano anche la carica di componenti del Consiglio Regionale dell'Associazione, decadono da questo ultimo ufficio per cessazione, derivante da qualsivoglia motivo, della carica già ricoperta.

Gli stessi sono sostituiti, quali componenti del Consiglio Regionale, dalla medesima persona eletta a ricoprire l'incarico da cui sono cessati. Tale sostituzione dovrà essere ratificata nella prima riunione del Congresso Regionale.

11.9 Il funzionamento del Consiglio Regionale può essere disciplinato da un Regolamento dallo stesso adottato.

Art. 12

Presidente Regionale

12.1 Il Presidente Regionale dura in carica 4 anni e ha la rappresentanza legale, politica e giuridica dell'Associazione. La dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.



12.2 Il Presidente Regionale appone la propria firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, verificando eventuali limiti posti dal Consiglio Regionale.

In tal caso sottopone gli atti a ratifica o delibera del direttivo stesso.

Rappresenta l'Associazione nella Regione Lombardia nei confronti dei terzi, delle pubbliche autorità e degli organi giurisdizionali; assume tutte le decisioni correnti e mette in campo gli atti necessari al normale funzionamento dell'Associazione, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti.

12.3 Il Presidente convoca il Consiglio Regionale e la Presidenza Regionale.

12.4 In caso di necessità ed urgenza, assume anche provvedimenti ordinariamente delegati alla Presidenza Regionale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile dell'Organo Collegiale Direttivo.

12.5 Il Presidente Regionale può delegare il Vice Presidente e/o i Segretari di Presidenza per talune specifiche competenze o facoltà.

11.6 In assenza del Presidente o per motivato impedimento, i poteri a lui conferiti sono esercitati dal Vice Presidente, quando eletto, o da un componente della Presidenza Regionale delegato dal Presidente stesso.

Art. 13

Presidenza Regionale

13.1 La Presidenza Regionale, composta dal Presidente Regionale, dal Vice Presidente, se proposto, e dai Segretari Regionali di Presidenza, eletti ai sensi del precedente art.13, è l'organo esecutivo delle deliberazioni assunte dal Consiglio Regionale e dura in carica quattro (4) anni.

13.2 La Presidenza Regionale risponde collegialmente del proprio operato e della gestione del patrimonio finanziario di fronte ai superiori organismi statutari.

13.3 La Presidenza Regionale:

- a) fissa l'ordine del giorno del Consiglio Regionale su proposta del Presidente;
- b) predispone i regolamenti interni e le loro eventuali modifiche;



- c) propone al Consiglio Regionale, che provvederà a redigerli, i bilanci consuntivi e preventivi che verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea e delibera le variazioni di bilancio, nonché la destinazione di nuove entrate;
- d) nomina i dirigenti ed i responsabili dell'Associazione;
- e) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Presidente Regionale

f) In caso di necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio regionale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

13.4 In caso di decadenza o dimissioni del Presidente Regionale decade l'intera Presidenza Regionale.

13.5 Il Presidente e la Presidenza Regionale decadono dalle loro funzioni anticipatamente rispetto al termine del mandato, a seguito di motivata sfiducia espressa dal Consiglio Regionale dell'Associazione. La proposta di sfiducia deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Regionale. La delibera sulla proposta va assunta nella prima riunione successiva del Consiglio Regionale, da effettuarsi entro 60 giorni da quello in cui è avanzata la richiesta, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio Regionale.

Art. 14

Organo di controllo

14.1 Anche qualora non ricorrano le fattispecie previste dall'articolo 30 del d.lgs 117/2017, l'Associazione si dota di un Organo di controllo composto da tre membri, di cui uno indicato come Presidente, più due supplenti, eletti dal Congresso Regionale. Le decisioni dell'Organo di controllo in caso di disaccordo fra i componenti sono prese a maggioranza. Qualora si verifichi una situazione di parità prevale la posizione sostenuta o appoggiata dal Presidente.

14.2 Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere espressione delle categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

14.3 L'Organo di controllo verifica la gestione amministrativa e il patrimonio dell'Associazione, analizza il bilancio consuntivo, ne riferisce al Consiglio Regionale con relazione scritta, aggiorna il Libro delle adunanze sindacali.



14.4 Al superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti, indicati dalla legge: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità, può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

14.5 L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dal CTS, che rispetti i principi generali di chiarezza, trasparenza ed adeguata pubblicità per i terzi. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

14.6 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15

Patrimonio e Risorse Economiche

15.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati, lasciti, donazioni; alimentano le poste patrimoniali attive i beni mobili ed immobili di cui l'Associazione è proprietaria o titolare a qualsiasi titolo, e di tutti gli altri cespiti, comprese le attività finanziarie, su cui si vanta diritto.

L'intera dotazione patrimoniale è impiegata per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, mutualistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.2 Per il raggiungimento degli scopi associativi e per quanto altro è ritenuto utile per il migliore conseguimento degli stessi, l'Associazione si avvale:

- a) dei contributi dei soci, dei privati, degli Enti locali, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni europee e internazionali;
- b) delle risorse provenienti da progetti, studi, pubblicazioni, sondaggi, documentazioni, ricerche e quant'altro realizzato per conto degli aderenti e di terzi, istituzioni pubbliche od organismi privati;



- c) dei proventi ricavati da sottoscrizioni, contributi ordinari e straordinari, pubblici o privati, o da lasciti, donazioni, eredità, legati o atti di liberalità;
- d) della raccolta fondi occasionale, attuate attraverso l'organizzazione di iniziative ludiche, culturali o di intrattenimento di qualsivoglia natura; attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le eventuali linee guida adottate dalle Autorità preposte.
- e) proventi da attività diverse di cui all'art 6 del codice del terzo settore.
- f) ogni altra entrata ammessa dalla legge 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

Art. 16

Bilancio

16.1 L'Associazione ha l'obbligo di redigere ed approvare il bilancio di esercizio. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a duecentoventimila euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione del Presidente e dell'Organo di Controllo.

16.2 Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

16.3 Dal Bilancio dovranno risultare i beni, i contributi ed i lasciti eventualmente ricevuti dall'Associazione.

16.4 Il bilancio dell'Associazione, deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, mediante la trasmissione telematica dello stesso.

16.5 Nel caso in cui l'Associazione realizzasse un avanzo di gestione dell'esercizio, tale somme verranno reimpiegate dall'Associazione esclusivamente al fine di porre in essere



attività, nonché perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed in ogni caso al fine di perseguire esclusivamente gli scopi statutari.

16.6 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali comunque denominati agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

16.7 In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o sul sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

16.8 In caso di ricavi rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 (uno) milione di euro, l'Associazione deve depositare presso il Registro Unico del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'associazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

16.9 I singoli associati o gruppi di associati, non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale, né pretendere in caso di recesso quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Art. 17

Scioglimento

17.1 L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

17.2 La Presidenza Regionale, venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine all'Associazione, può proporre il suo scioglimento.



17.3 Lo scioglimento dell'Associazione, così come la trasformazione, la fusione o la scissione, è deliberato dall'Assemblea straordinaria e ratificato dal Congresso Regionale con voto favorevole di delegati che rappresentino almeno i 4/5 degli associati.

17.4 In caso di scioglimento della Associazione, il Congresso Regionale nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Comunque, qualsiasi sia la causa dello scioglimento, il patrimonio sarà devoluto, a fini di utilità sociale, secondo quanto previsto con le procedure e le modalità previste dal Codice del Terzo Settore.

Art. 18

Modifiche statutarie

18.1 Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria e ratificate dal Congresso Regionale in seduta straordinaria con la maggioranza dei 2/3 dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 19

Regolamenti

19.1 Compatibilmente con quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale e dal presente Statuto, l'Associazione può dotarsi dei regolamenti necessari allo svolgimento della vita associativa.

19.2 I regolamenti sono deliberati dal Consiglio Regionale su proposta della Presidenza Regionale.

Art. 20

Incompatibilità

20.1 Per affermare l'assoluta autonomia dell'Associazione in tutte le sue articolazioni nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie dell'Associazione, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, valgono le cause di incompatibilità definite con l'apposito Regolamento Nazionale.

20.2 I dirigenti dell'Associazione eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.



Art. 21

Disposizioni generali

21.1 È attribuito al Collegio Nazionale dei Probiviri il compito di decidere, con le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto, sulle vertenze elettorali, oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli.

21.2 Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono il Codice Civile, il Codice del Terzo Settore, le disposizioni di legge vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico

Milano, 24 maggio 2021



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPBG UT BERGAMO 2

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1243
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 24/05/2021 REGISTRATO IL 28/05/2021
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 0000315/01

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: PRLCRL58B01A794X PIARULLI CARLO
 ID. TELEMATICO: TMG21L001243000TK

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 94582250158

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIO
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:

PROT. N. 84635 DEL 27/05/2021 - ESENTE BOLLI E IMPOSTE ART. 82 D. LGS. N. 117/2017 - CTS